

PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE – LEGGE N. 443/2001
RIDETERMINAZIONE QUOTE DEI LIMITI DI IMPEGNO PRECEDENTI
ASSEGNAZIONI E INDICAZIONI DI ORDINE PROCEDURALE E FINANZIARIO

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo a questo Comitato stesso compiti di vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e sulla successiva esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la funzione di supporto per le attività di questo Comitato inerenti le opere strategiche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche;

VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, interventi inclusi nel primo programma delle opere strategiche, dando mandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere ad instaurare un sistema di monitoraggio idoneo ad assicurare a questo stesso Comitato un supporto adeguato per l'assolvimento dei suddetti compiti di vigilanza;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, che:

- all'art. 1, comma 2, lett. a), riserva una quota di € 1.900.000 da utilizzare per le attività d'istruttoria e monitoraggio previste dal predetto decreto legislativo 190/2002;
- all'art. 2 individua i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie;
- all'art. 5, comma 4, stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto, mentre al comma 10 prevede che i soggetti finanziatori comunichino con regolarità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a questo Comitato ed al Ministero dell'economia e delle finanze ogni intervenuta erogazione delle somme di cui al comma 1 e comunichino allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra informazione, relativa ai rapporti sui mutui contratti, ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, questo Comitato – su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – provvede ad assegnare ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi destinati alla realizzazione del programma delle opere strategiche, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e considerato che la quota dei limiti di impegno suscettibile di attivare il volume di investimenti previsto può essere determinata solo, in via prudenziale e transitoria, come tetto massimo;

RITENUTO di assumere quale tetto massimo il limite d'impegno determinato, in via cautelativa, ipotizzando un'operazione di finanziamento al tasso fisso del 4,15% per l'intero periodo di ammortamento (tasso di riferimento), ferma restando la struttura finanziaria stabilita dall'art. 5 del citato decreto interministeriale n. 5279/2003;

RITENUTO opportuno procedere, sulla base del predetto "tasso di riferimento", alla rideterminazione delle quote dei limiti di impegno assegnate agli interventi ammessi in precedenza a finanziamento, nonché alla quantificazione dei limiti stessi per gli interventi per i quali, nelle more all'emanazione del decreto di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, tale quantificazione non era stata effettuata;

RITENUTO opportuno far gravare le assegnazioni relative ad interventi in più avanzato stato di progettazione, precedentemente effettuate da questo Comitato a valere sulle risorse recate dell'art. 13 della legge n. 166/2002, prioritariamente sul limite di impegno decorrente dall'anno 2002;

RITENUTO altresì di fornire maggiori specificazioni in merito ai soggetti legittimati a contrarre i mutui ed a effettuare le ulteriori operazioni finanziarie di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 ed in merito ai tempi ed alle modalità di accensione dei mutui stessi;

TENUTO CONTO che, a seguito dei lavori congiunti tra le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata predisposta la "scheda progetto unificata", che riporta le informazioni di base, necessarie a questo Comitato per deliberare l'approvazione degli interventi del primo programma delle opere strategiche ex lege n. 443/01;

TENUTO CONTO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo a punto un sistema informativo che consente, fra l'altro, di acquisire e di elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per seguire l'evoluzione delle opere;

RITENUTO di formulare indicazioni di ordine procedurale intese a definire i rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla documentazione da inoltrare alla Segreteria di questo Comitato a corredo delle relazioni istruttorie relative ai singoli interventi inclusi nel primo programma delle opere strategiche, nonché alle attività da espletare ai fini di consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori ad esso assegnati dalla normativa sopra richiamata;

DELIBERA

1. Determinazione quote dei limiti di impegno attribuite agli interventi ammessi a finanziamento.

- 1.1 In relazione al tasso di riferimento indicato in premessa, nonché all'opportunità di utilizzare prioritariamente il limite di impegno decorrente dall'anno 2002, autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, le assegnazioni effettuate da questo Comitato nelle precedenti sedute sono rideterminate come riportato nella 1^a parte dell'allegato 1 della presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa.
- 1.2 Al fine di fornire un quadro organico delle assegnazioni sinora effettuate a carico delle risorse di cui al punto precedente, nella 2^a parte del citato allegato 1 vengono riportate le ulteriori assegnazioni disposte da questo Comitato nell'odierna seduta.
- 1.3 Le quote dei limiti di impegno indicate nell'allegato prospetto sono da intendere quale limite massimo di contributo a carico dei fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002.
- 1.4 In relazione a quanto previsto al successivo punto 2, nel prospetto stesso è individuato altresì – per ciascun intervento – il soggetto autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002.

2. Soggetto titolare della realizzazione dell'intervento

Il "soggetto titolare della realizzazione dell'intervento di preminente interesse nazionale", che l'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279/2003 indica quale soggetto autorizzato a contrarre i mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, viene individuato, di volta in volta, nella delibera con la quale questo Comitato ammette a finanziamento il relativo intervento e quantifica la quota del limite o dei limiti di impegno assegnata all'intervento stesso. Di norma tale soggetto coincide con il soggetto aggiudicatore.

3. Indicazioni di ordine procedurale.

3.1. *Scheda progetto unificata da allegare alla relazione istruttoria*

La "Scheda progetto unificata", che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante (Allegato 2), controfirmata dal rappresentante della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà presentata a corredo della relazione istruttoria predisposta per questo Comitato per ogni singola opera e periodicamente aggiornata in particolare nella parte concernente il cronoprogramma.

3.2 *Vigilanza sull'affidamento e sulla realizzazione delle opere*

3.2.1 Per consentire a questo Comitato di conoscere in tempo reale l'avanzamento del primo programma delle opere strategiche, sia nel suo complesso sia per ogni singola opera approvata, nonché le eventuali, problematiche condizionanti l'avanzamento dei lavori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consentirà alla Segreteria di questo Comitato di accedere alla banca dati creata per le predette finalità.

3.2.2 Il soggetto aggiudicatore dovrà tenere costantemente aggiornati i dati nel sistema informativo di cui al punto precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà cura di accertarsi della regolarità del flusso informativo.

3.2.3 I costi del collegamento informatico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Segreteria di questo Comitato sono a carico delle risorse finalizzate al monitoraggio di cui al decreto interministeriale n. 5279/2003.

3.3 *Relazioni*

3.3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato, ogni qual volta risulti necessario, una relazione su eventuali problematiche condizionanti l'andamento dei lavori ed eventuali cambiamenti del quadro economico dei lavori stessi. In particolare il predetto Ministero provvederà a segnalare tempestivamente a questo Comitato eventuali inosservanze del cronoprogramma predisposto in fase di affidamento dei lavori e specificatamente il mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori, in modo che questo Comitato, fatti salvi i casi di forza maggiore da comprovare con adeguata documentazione, possa valutare eventuali misure da adottare al riguardo.

3.3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisporrà per questo Comitato una relazione finale per ogni intervento ultimato.

3.3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà al Comitato una relazione annuale sull'andamento di tutto il programma: la prima relazione dovrà essere presentata entro dicembre 2003.

Roma 25 luglio 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI